

Condizioni generali (CG)

Autolavaggio

La pulizia degli autoveicoli nell'autolavaggio è regolamentata dalle seguenti condizioni:

1. Si devono osservare le indicazioni su funzionamento, uso, accesso nonché qualsiasi altra istruzione dei collaboratori del gestore dell'impianto.
2. Il gestore dell'impianto declina ogni responsabilità per autoveicoli con allestimenti non correttamente montati o non di serie (in particolare spoiler, accessori tuning, decalcomanie) nonché sovrastrutture sul tetto, accessori applicati, specchietti esterni difettosi o non richiusi, antenne non rimosse e/o non completamente retratte, parti esterne difettose o allentate (es. tergilunotto allentato o difettoso).
3. L'utilizzo dell'autolavaggio è escluso agli autoveicoli che presentano danni evidenti della vernice e ai cristalli (danni grossolani da pietrisco, danni da incidenti), che sono sovraccaricati dal peso o che hanno una pressione dei pneumatici non impostata correttamente. Il gestore dell'impianto declina ogni responsabilità in caso di lavaggio di autoveicoli esclusi dall'utilizzo dell'impianto precedentemente citati.
4. Il cliente si impegna a comunicare al gestore dell'impianto, immediatamente al termine del lavaggio e prima di lasciare l'area di proprietà del gestore, danni evidenti che secondo il cliente si sono verificati durante il lavaggio. I danni devono essere documentati immediatamente. Una comunicazione ritardata rende nulla una prova a carico del gestore dell'impianto in quanto il gestore dell'impianto non può effettuare nessun controllo immediato dell'autolavaggio.
5. Il cliente si impegna a comunicare tempestivamente prima del lavaggio ogni circostanza a lui nota che possa comportare un danneggiamento dell'autoveicolo o dell'autolavaggio. Il gestore dell'impianto è esonerato dalla responsabilità per danni al veicolo derivanti da circostanze del genere.
6. Il cliente s'impegna a controllare il proprio veicolo dopo il lavaggio e prima di lasciare la sede dell'autolavaggio nonché a comunicare tempestivamente al gestore dell'impianto l'eventuale mancanza di una parte mobile (es. antenna non smontata o non retratta) del suo autoveicolo dopo il lavaggio. Il gestore dell'impianto si riserva il diritto di rivendicare nei confronti del cliente qualsiasi danno da ciò risultante (come ad es. il danneggiamento dei veicoli che seguono a causa di parti allentate nell'autolavaggio).
7. Il gestore dell'impianto si assume la responsabilità per danni diretti nei confronti del cliente solo in caso di dolo o colpa grave imputabili a lui stesso, ai suoi collaboratori o al suo personale ausiliario. I danni consequenziali non vengono risarciti.